REGOLAMENTO (CE) N. 754/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, concernente il prodotto di cui ai punti 1 e 4 della tabella in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, concernente i prodotti di cui ai punti 2, 3, 5, 6 e 7 della tabella in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 15.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto designato come « tavoletta grafica » o « tavoletta di digitalizzazione » consistente in un contenitore di forma piatta, in materiale plastico, contenente componenti elettrici ed elettronici come processori, circuiti stampati e circuiti d'interfacciamento. La parte superiore, la cui area attiva misura approssimativamente 28 × 28 cm, è dotata di presentazione di menu. La tavoletta è dotata di penna ottica ed è collegata via cavo direttamente all'unità centrale di elaborazione di una macchina per l'elaborazione automatica dei dati.	8471 92 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5. B) del capitolo 84, e dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 80.
2. Monitor a colori con tubo catodico di 35,5 cm ad alta risoluzione e maschera perforata, con distanza tra punti dello stesso colore di 0,31 mm ; alimentazione a rete e circuiti stampati per il trattamento dei segnali video RGB e di sincronizzazione in entrata (ampiezza della banda video 30 MHz) come pure per il funzionamento del tubo immagini destinato alla riproduzione di testi e di grafici in quanto parte di sistemi di trattamento elettronico di dati e di altri sistemi di trattamento delle informazioni. Il monitor non può riprodurre che un'immagine a colori a partire da un segnale video composto.	8471 92 80	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5. B) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 80.
3. Modem a batteria contenuto in un involucro delle dimensioni di 10,2 × 6,1 × 2,5 cm, munito di quattro indicatori LED relativi allo stato della chiamata, alla velocità, alla frequenza portante ed alla carica delle batterie. Esso è inoltre dotato di un connettore per trasmissione di dati, di una presa telefonica, di una presa per accoppiatore acustico e di uno spinotto telefonico standard miniaturizzato. Il modem è utilizzato per la trasmissione asincrona di dati tra apparecchiature di elaborazione automatica di dati tramite linee telefoniche, in modo duplex bidirezionale e in accoppiamento acustico, ad una velocità di 300 o 1 200 bps (bits al secondo).	8517 40 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 40 00 (vedi anche le note esplicative del SA, voce 85.17, parte III, pagina 1363).
4. Un sistema interattivo multimedia presentato in un solo blocco (43,8 × 31,75 × 9,4 cm) capace di riprodurre su un monitor, altoparlante o cuffia audio, grafici, testi e informazioni dei video registrate su un disco compatto (CD). Un controllo a distanza infrarosso per le funzioni delle unità speciali audio e video fà parte integrante del sistema. Mediante l'aggiunta di altri accessori [per esempio : « disk drive », tastiera e un mirofono onnidirezionale (« mouse »)] può essere utilizzato come elaboratore personale. Il blocco comprende le seguenti componenti : — un quadro di circuito stampato, comprendente un'unità di trasformazione digitale (CPU, 1 MB RAM e S12KB ROM) una componente grafica e una componente sonora con la sua propria unità CD audio, e — un « conduttore » CD-ROM (per la riproduzione dell'informazione, del suono e dell'immagine unicamente a partire da dischi compatti formato 5 pollici). Il sistema è capace di produrre, all'incirca durante 70 minuti, musica ad alta fedeltà nonché alte e basse risoluzioni grafiche. La capacità di riproduzione video limitata a una successione di immagini fisse di una durata approssimativa di 5 minuti.	8521 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.

Descrizione	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
5. Un sistema interattivo CD in un solo blocco per la riproduzione di immagini registrate digitalmente e del suono per televisione mediante un sistema di lettura ottica mediante raggio laser. Esso è munito di un mirofono onnidirezionale (« mouse ») e di un'unità di controllo a distanza a raggi infrarossi. Contiene un'unità di controllo che « interpreta » i segnali a partire da un'unità « play » e a partire da un'unità cursore, sia sotto forma di un controllo a distanza o di un mirofono onnidirezionale (« mouse »), verso l'unità « display » della televisione e l'unità « altoparlanti », permettendo una interazione con l'immagine e il suono.	8521 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.
6. Componenti di un « apparato di radioconferenza » non presentate insieme per la vendita al minuto in un solo imballaggio consistente in :		
a) un microfono trasmittente, costituito da un'apparecchiatura ad alta sensibilità per la trasmissione di comunicazioni via radio, con microfono incorporato, ed un'antenna, e	8525 10 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8525, 8525 10, 8525 10 90, 8527, 8527 90 e 8527 90 99.
b) uno o più ricevitori costituiti da un'apparecchiatura ricevente per comunicazioni di radiotelefonia con modulatore di frequenza e presa per la connessione di un apparecchio acustico, con o senza microfono ambientale incorporato.	8527 90 99	La classificazione sotto il codice 9021 è preclusa in quanto tali prodotti non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come apparecchi acustici ai sensi del codice citato.
7. Videomonitor a colori che può riprodurre un'immagine a colori a partire da un segnale video composto con tubo catodico da 33 cm ; alimentazione a rete, altoparlante, entrate per segnali (video, audio) e circuiti stampati per il trattamento dei segnali video/audio e di quelli di sincronizzazione in entrata, come anche per il funzionamento del tubo immagini (distanza tra punti 0,64 mm) e dell'altoparlante. Il monitor è destinato alla riproduzione di immagini statiche o in movimento e di suoni per mezzo di un collegamento via cavo a computer, videoregistratori, lettori di videodischi o altre fonti di immagini.	8528 10 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 10 e 8528 10 31.